REGOLAMENTO (CEE) N. 1454/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le varietà dei semi di colza e di ravizzone a debole tenore di glucosinolati, denominate «doppio zero», forniscono panelli che sono più adatti all'alimentazione degli animali di quelli ottenuti dalle varietà tradizionali; che è opportuno pertanto incoraggiare la produzione dei semi «doppio zero» nella Comunità;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto prevedendo la fissazione di un importo da aggiungersi al prezzo indicativo ed al prezzo d'intervento; che è necessario pertanto completare in tal senso il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5),

considerando che il regime del limite di garanzia per i semi di colza, di ravizzone e di girasole di cui all'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha consentito di ottenere i risultati previsti; che è opportuno modificare detto regime e ridurre, da un lato, l'importo dell'aiuto ed il prezzo d'acquisto all'intervento se i quantitativi stimati superano i quantitativi massimi fissati per la campagna in corso e, dall'altro lato, adeguare i quantitativi massimi della campagna successiva se i quantitativi effettivamente prodotti sono diversi da quelli stimati,

(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 14.
(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 24 bis è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 24 bis*

1. Per i semi di colza e di ravizzone denominati "doppio zero" e per la prima volta nella campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento sono maggiorati di un determinato importo.

2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi "doppio zero".

Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati "doppio zero" sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.»,

2. all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo:

«Fatto salvo l'articolo 27 bis, l'acquisto viene effettuato al prezzo d'intervento e solamente a tale prezzo»;

3. all'articolo 27 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi.

L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24 bis»;

4. viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno, e per la prima volta per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone della Comunità, nonché per i semi di girasole della Comunità.

2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e dell'evoluzione prevedibile della domanda.

3. Quando la produzione dei semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, supera il quantitativo massimo garantito per i semi e la campagna in questione, l'importo dell'integrazione è diminuito dell'incidenza sul prezzo indicativo di un coefficiente ottenuto dividendo per il quantitativo stimato il quantitativo stimato che supera il quantitativo massimo garantito. La diminuzione dell'importo dell'integrazione non può essere superiore al 5 % del prezzo indicativo.

Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, il quantitativo massimo garantito per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.

4. Qualora si applichi il paragrafo 3, il prezzo d'acquisto all'intervento è diminuito dello stesso importo di cui è stato diminuito l'importo dell'integranzione.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica:

— a decorrere dal 1° luglio 1986 per i semi di colza e di ravizzone;

— a decorrere dal 1° agosto 1986 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN